

Pensplan – pagamento tramite mod. F24.....	1	Transazioni con paradisi fiscali – nuovi obblighi dichiarativi	3
Aumento contributi all'ente bilaterale artigianato	1	Ripristinato l'elenco clienti / fornitori	4
Detassazine straordinari, turni e lavoro notturno	1	Ritenuta su lavori di ristrutturazione 36% e di risparmio energetico 55%	4
Videosorveglianza autorizzata dall'Ispektorato del lavoro	2	Cartelle esattoriali anche per posta elettronica	4
Tessere di riconoscimento – nuove informazioni	2	Nuovo redditometro	4
Guida in stato di ebbrezza – licenziamento per giusta causa	3	Rifiuti – SISTRI e i suoi amici.....	5
Sanzioni per extracomunitari senza permesso	3	Tutto bio – vendita prodotti biologici.....	5
Preavviso CCNL commercio e terziario	3	Tornato il limite di € 5.000 per contanti e assegni	6

PENSPLAN – PAGAMENTO TRAMITE MOD. F24

A seguito dell'Accordo stipulato tra Regione Trentino Alto Adige e Agenzia delle Entrate a decorrere dal mese di ottobre 2010, sarà possibile versare tramite Mod. F24 la contribuzione dovuta ai fondi Laborfonds, Pensplan Plurifonds, Raiffeisen e Pensplan Profi.

Gli importi da pagare a Laborfonds, Pensplan Plurifonds e Raiffeisen in futuro verranno inseriti direttamente nel Mod. F24 e non più comunicati in via separata!

AUMENTO CONTRIBUTI ALL'ENTE BILATERALE ARTIGIANATO

L'Ente Bilaterale Artigianato è un sistema assistenziale previsto dai contratti collettivi nazionali e coinvolge tutte le imprese artigiane (con esclusione dell'edilizia e dell'autotrasporto), indipendentemente dell'adesione ad un associazione di categoria.

Dal 1° luglio 2010 i datori di lavoro dovranno versare un importo pari a Euro 125,00 annui per dipendente, che potrà essere pagato in 12 quote mensile di Euro 10,42 tramite modello F24. Inoltre deve essere versato all'Inps un importo mensile pari a Euro 0,51 per ogni dipendente come contributi di solidarietà.

Le imprese che non aderiscono e che non pagano i contributi, sono obbligate a versare ai dipendenti mensilmente un importo forfetario pari a Euro 25,00 lordi per 13 mensilità.

In base alle informazioni fornite dall'Ente Bilaterale tutti i dipendenti d'impresе non aderenti e non versanti al sistema bilaterale hanno diritto alla erogazione diretta da parte del datore di lavoro delle prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli enti bilaterali stessi.

Il catalogo delle prestazioni dell'Ente bilaterale Artigianato della Provincia Autonoma di Bolzano a favore sia dei dipendenti che dei datori di lavoro è stato pubblicato sul sito internet www.eba-bz.it.

DETAZZAZINE STRAORDINARI, TURNI E LAVORO NOTTURNO

Il Ministero del Lavoro e l'Agenzia delle Entrate sono intervenuti per chiarire che anche per gli anni 2008, 2009 e 2010, potranno essere detassati, il lavoro straordinario (sia forfettizzato che in senso stretto), il lavoro supplementare, nonché le clausole elastiche, ma solo qualora dette somme siano riconducibili ad incrementi di produttività o di efficienza organizzativa.

A tale proposito viene precisato: "È necessario quindi che anche il nesso tra il lavoro straordinario (o

supplementare o reso in funzione di clausola elastica) e gli incrementi di produttività, trovi riscontro in una documentazione proveniente dall'impresa che può consistere in una dichiarazione con la quale l'impresa stessa attesti che la prestazione lavorativa abbia determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.”

Anche per poter detassare gli importi di maggiorazione dovuti, per il lavoro ordinario in turni e per il lavoro ordinario notturno, il datore di lavoro deve dichiarare che dette prestazioni ordinarie erano riconducibili ad efficienza organizzativa.

Inoltre è stato chiarito che il recupero della detassazione sia per le somme relative al 2008 che al 2009 avverrà tramite l'esposizione sui modelli dichiarativi Mod. 730 e Unico nel 2011 per il periodo d'imposta 2010. Il datore di lavoro, sebbene sostituito d'imposta, non dovrà riconguagliare gli importi in esame relativi agli anni 2008 e/o 2009. Deve, però, indicare gli importi dichiarati nel Mod. CUD 2011 dei singoli dipendenti. Un fac-simile della dichiarazione è stato pubblicato sul nostro sito internet.

VIDEOSORVEGLIANZA AUTORIZZATA DALL'ISPettorato DEL LAVORO

Lo Statuto dei lavoratori vieta l'uso d'impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Anche il Garante della Privacy conferma tale posizione e ribadisce che non devono essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa.

Qualora gli impianti e le apparecchiature di controllo siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, questi possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, dopo il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ispettorato del Lavoro.

Nell'istanza preventiva all'installazione e alla messa in uso devono essere specificate le esigenze organizzative e produttive ovvero della sicurezza del lavoro e deve essere allegata una relazione tecnica sull'impianto di videosorveglianza.

TESSERE DI RICONOSCIMENTO – NUOVE INFORMAZIONI

Dal 7 settembre 2010 devono essere inserite nuove informazioni nelle tessere di riconoscimento della quale, nell'ambito dello svolgimento di attività nei cantieri e in regime di appalto e di subappalto, i datori di lavoro devono munire i lavoratori subordinati e della quale devono essere muniti anche i lavoratori autonomi.

La tessera di riconoscimento della quale l'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve munire i propri lavoratori deve contenere:

- le generalità del lavoratore,
- fotografia del lavoratore,
- l'indicazione del datore di lavoro,
- la data di assunzione,
- in caso di subappalto, l'autorizzazione;

La tessera di riconoscimento della quale devono munirsi i lavoratori autonomi (titolari, soci e collaboratori familiari) qualora operino in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto deve contenere:

- le proprie generalità,
- la propria fotografia,
- l'indicazione del committente.

In caso di mancato adempimento è prevista una sanzione amministrativa per il datore di lavoro da 100 a 500 Euro per ciascun lavoratore. Per il lavoratore è inoltre prevista una sanzione da 50 a 300 Euro.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA

Sono state introdotte novità al Codice della Strada in tema di sanzioni per gli addetti al trasporto di cose e/o persone.

Le novità interessano i dipendenti conducenti di veicoli adibiti al trasporto di cose e/o persone che vengano trovati in condizione fisica non idonea derivante dall'abuso di sostanze alcoliche. Infatti è stata prevista la possibilità di considerare giusta causa di licenziamento la revoca della patente al dipendente per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro.

SANZIONI PER EXTRACOMUNITARI SENZA PERMESSO

Per il solo fatto che il cittadino extracomunitario non risulti titolare di un permesso di soggiorno oppure questo sia scaduto, non rinnovato nei termini, revocato o annullato trova applicazione per il datore di lavoro la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa di Euro 5.000 per ogni lavoratore straniero. Il controllo del permesso di lavoro spetta al datore di lavoro.

PREAVVISO CCNL COMMERCIO E TERZIARIO

Il periodo di preavviso previsto nel Contratto Collettivo del Commercio e del Terziario è legato sia all'inquadramento che all'anzianità di servizio del dipendente. Questo viene calcolato in giorni di calendario e decorre dal 1° o dal 16° giorno del mese.

categoria	inquadramento	anzianità di servizio		
		fino a 5 anni	da 6 a 10 anni	oltre 10 anni
Impiegati e operai	Q - 1	60 giorni	90 giorni	120 giorni
	2 - 3	30 giorni	45 giorni	60 giorni
	4 - 5	20 giorni	30 giorni	45 giorni
	6 - 7	15 giorni	20 giorni	20 giorni
Operatori di vendita	-	30 giorni	45 giorni	60 giorni

TRANSAZIONI CON PARADISI FISCALI – NUOVI OBBLIGHI DICHIARATIVI

Al fine di limitare le frodi IVA, l'art. 1 del decreto legge N. 40/2010, ha introdotto nuovi obblighi di dichiarazione per le transazioni svolte con imprese residenti nei paradisi fiscali (come ad es. Svizzera, Liechtenstein, Hong Kong, Singapore).

Le imprese italiane che d'ora in poi effettueranno transazioni con imprese residenti in stati della cosiddetta black list, dovranno comunicare i dati dell'operazione all'Agenzia delle Entrate. Le prescrizioni di legge sono perlopiù analoghe a quanto già previsto in ambito europeo (INTRASTAT), senonché in questo caso la controparte non risiede nell'UE ma in un paradiso fiscale:

- obbligo di comunicazione degli **acquisti e vendite di beni e servizi** individuati dall'art. 7-ter della legge IVA, effettuati a partire **dal 1 Luglio 2010**
- sono esclusi i seguenti servizi:
 - servizi relativi ad immobili;
 - lavorazione di beni mobili materiali;
 - mediazioni;
 - trasporto di beni commissionato da privati;
 - servizi di catering e prestazioni alberghiere e di ristorazione;
 - affitti, leasing, noleggio di autoveicoli inferiore ai 30 giorni;
 - servizi culturali, artistici, scientifici, sportivi, educativi svolti nell'ambito del tempo libero (vi rientrano anche in parte le partecipazioni ad eventi fieristici);
 - telecomunicazioni, tele-radiodiffusione;

- e-commerce, commercio via internet;
 - servizi nei confronti di privati all'estero;
- è necessaria una comunicazione mensile qualora gli acquisti o le vendite negli ultimi 4 trimestri abbiano superato l'importo di 50.000 €, in caso contrario è sufficiente una dichiarazione trimestrale;
 - la comunicazione deve essere inviata entro il mese successivo al periodo (mese o trimestre) in cui è stata effettuata l'operazione. La prima comunicazione dovrà essere inviata entro il 2 Novembre 2010 (per le transazioni successive al 1 Luglio 2010).
 - La presentazione della comunicazione è telematica e può essere fatta da un intermediario telematico (**CONTOR**) o dal contribuente stesso. Noi svolgeremo la comunicazione per tutti i nostri clienti "contabilità".
 - Le seguenti informazioni dovrebbero essere raccolte entro la conclusione della transazione:
 - Nome o denominazione del cliente / fornitore;
 - Nel caso di ditta individuale o professionista anche il luogo e la data di nascita;
 - Codice fiscale o numero d'identificazione estero;
 - Importo complessivo dell'operazione;
 - Le sanzioni per omessa o infedele comunicazione vanno da 516,00 € fino a 4.130,00 €.

RIPRISTINATO L'ELENCO CLIENTI / FORNITORI

La manovra anticrisi 2010 ha reintrodotto l'elenco clienti/fornitori per quelle operazioni soggette ad IVA di almeno 3.000,00 €.

Le operazioni soggette ad IVA di importo pari o superiore ai 3.000,00 € dovranno essere d'ora in poi comunicate all'Agenzia delle Entrate per via telematica. Le modalità con cui la previsione normativa sarà attuata devono ancora essere pubblicate dall'Agenzia delle Entrate.

RITENUTA SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 36% E DI RISPARMIO ENERGETICO 55%

Dal 01 luglio in poi le fatture per ristrutturazioni in generale o quelle energetiche, per le quali si vuole godere delle previste detrazioni del 36% o 55% possono essere pagate solo tramite il canale bancario.

La banca è obbligata a trattenere come ritenuta a titolo di acconto il 10% e versa all'impresa solo il 90% delle somme. L'importo trattenuto sarà versato alle casse dell'erario da parte della banca, che avrà inoltre il compito di certificarlo all'impresa, che in sede di dichiarazione dei redditi lo potrà scomputare da quanto dovuto. La ditta subisce in questa maniera una consistente perdita di liquidità, fungendo di fatti da banca allo Stato fino alla prossima dichiarazione dei redditi.

CARTELLE ESATTORIALI ANCHE PER POSTA ELETTRONICA

Dal 31/05/2010 l'agente della riscossione (Equitalia in TN/AA) ha la facoltà di recapitare le cartelle esattoriali anche mediante posta elettronica certificata (PEC).

Importante: ogni ditta individuale, società o libero professionista che risulti già intestatario di un indirizzo PEC (per esempio Legalmail, o altre) deve controllare attentamente e periodicamente la casella postale in merito per poter reagire tempestivamente a comunicazioni del genere. Una notificazione alla PEC ha lo stesso valore legale di una lettera raccomandata. La decorrenza del termine per proporre ricorso parte pertanto dalla data di ricezione del messaggio nella casella PEC.

NUOVO REDDITOMETRO

Il vecchio redditometro è stato aggiornato e ovviamente anche riaffilato, aggiornando coefficienti e spese indicatori di capacità contributiva (p. es, viaggi di lusso).

Il sistema di calcolo raffronta il reddito dichiarato in dichiarazione con il tenore di vita del singolo contribuente. Se le spese sostenute per la vita quotidiana sono troppo alte in relazione al reddito dichiarato, scatta automaticamente il controllo della posizione, che finisce in un accertamento induttivo al rialzo del reddito

dichiarato, con conseguenti oneri e sanzioni. Prima dell'accertamento definitivo il contribuente sarà invitato a giustificare il divario tra spese personali e reddito.

RIFIUTI – SISTRI E I SUOI AMICI

Proroga per l'applicazione del SISTRI.

In primavera scadeva il termine per l'iscrizione online al SISTRI (vedi **CONTOR INFORMA 1/2010**).

Fino a quel termine dovevano iscriversi tutte le imprese che producono rifiuti pericolosi e:

- tutte le imprese industriali e artigianali con più di 10 dipendenti
- tutti i gestori professionali di rifiuti.

Chi non l'ha fatto finora ha la possibilità di iscriversi adesso senza sanzioni entro il 31.12.2010.

Imprese commerciali e di ristorazione con solamente rifiuti non pericolosi sono esentate dall'obbligo d'iscrizione. Nel momento in cui producono rifiuti pericolosi anche loro devono iscriversi.

Coloro che si sono iscritti e che intendono trasportare i loro rifiuti direttamente con mezzi di trasporto propri al centro di raccolta, devono anche far richiesta per l'installazione della cosiddetta black-box in ogni mezzo di trasporto. Per il trasporto dal cantiere alla sede e tra le sedi di un'impresa non è necessaria la black-box.

Negli ultimi giorni le imprese iscritte avrebbero dovuto ricevere da parte della camera di commercio le chiavette USB necessarie per le comunicazioni da fare, e anche le black-box qualora richiesto. Purtroppo la camera di commercio non ha ancora ricevuto chiavette e box in numeri sufficienti per poter fornirli a tutti gli iscritti SISTRI e fino ad oggi tante imprese sono rimaste ancora senza.

Chi è già in possesso della chiavetta, deve dal 1° ottobre applicare contemporaneamente il sistema SISTRI con la chiavetta, nonché fino al 31 dicembre 2010 anche il sistema fino ad ora applicato dei documenti cartacei (formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico).

Chi si è già iscritto ma non ha ancora ricevuto la chiavetta USB deve utilizzare nel frattempo solamente il formulario di identificazione dei rifiuti e il registro di carico e scarico

Sanzioni: fino al 31 dicembre 2010 è sanzionato solo chi non ha applicato correttamente le regole dei documenti cartacei. Nel 2010 non sono sanzionate violazioni del SISTRI.

La scadenza per la distribuzione delle chiavette USB e delle black-box ai soggetti iscritti al SISTRI da parte della camera di commercio è stata prorogata al 30 novembre 2010.

Nonostante il preannuncio non è finora stata pubblicata la versione DEMO del SISTRI; sul sito internet del SISTRI si trova però il manuale (versione di prova).

Le Spese annuali per l'iscrizione al SISTRI ammontano a ca. 60-80 € per ogni sede (in dipendenza dalla grandezza dell'impresa e dalla quantità di rifiuti prodotti) e a 100 € o 150 € per la black-box (una per ogni veicolo). In fondo, quindi un maggior carico non solo di lavoro ma anche finanziario.

ALBO GESTORI AMBIENTALI / RAEE – ELETTRODOMESTICI

Indipendentemente dall'iscrizione SISTRI esistono due altri registri, ai quali le imprese devono iscriversi in certi casi (vale anche per commercianti e ristoranti/alberghi)

- L'obbligo d'iscrizione nell'albo dei gestori ambientali gestito dalla camera di commercio vale per tutte le imprese, che trasportano i propri rifiuti (pericolosi e non). L'iscrizione è evitabile quando il comune della sede si occupa della raccolta dei rifiuti.
- RAEE: Tutti i negozi che vendono anche elettrodomestici devono, in talune circostanze, iscriversi nel RAEE, sezione speciale dell'albo dei gestori ambientali.

TUTTO BIO – VENDITA PRODOTTI BIOLOGICI

Produttori e commercianti di alimentari biologici devono registrarsi presso un ente di controllo.

In seguito ad una risoluzione europea (CE n. 834/2007 in merito ai prodotti biologici) tutte le imprese che producono, trasformano, elaborano, depositano, importano o commercializzano alimentari biologici devono comunicare la loro attività all'ufficio servizi agrari dell'ufficio agricoltura di Bolzano, via Brennero 6.

Sono inoltre obbligati a sottoporsi al controllo ed alla certificazione tramite appositi enti di controllo biologico.

Il ministero italiano di agricoltura (Mipaaf) ha escluso da tale obbligo solamente le imprese, che vendono al consumatore finale alimentari biologici confezionati ed etichettati. Negozi che commercializzano prodotti biologici sfusi, devono quindi mettersi in contatto sia con l'ufficio dei servizi agrari che con un ente di controllo biologico. Un esempio di ente abilitato al controllo biologico è la ditta AbCert, Markus Köpf a Settequerce (Tel: 0471/238042).

TORNATO IL LIMITE DI € 5.000 PER CONTANTI E ASSEGNI

A seguito delle novità introdotte dalla c.d. "Manovra correttiva" a decorrere dal 31.5.2010 è stato ridotto il limite per i trasferimenti di denaro contante.

Ora non è più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un'unica soluzione in contante di importo pari o superiore a € 5.000 (prima € 12.500).

I trasferimenti che eccedono il predetto limite devono essere eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.). La nuova disposizione è stata introdotta con l'intento di prevenire il fenomeno del riciclaggio e di contrastare l'evasione fiscale. I soggetti obbligati dalla legge antiriciclaggio (banche, dottori commercialisti, ecc.) devono comunicare, entro 30 giorni, al MEF le infrazioni circa l'uso del contante delle quali gli stessi hanno avuto cognizione.

Il Legislatore ha disposto che costituisce un **elemento di sospetto**, che può far scattare la segnalazione dell'operazione all'UIF:

- il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche sotto i 5.000 €
- in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro

Nuove regole anche per gli assegni. **Assegni, vaglia postali e cambiali** devono portare la clausola di non trasferibilità. Senza clausola sono ammessi soltanto se sono rilasciati:

- a seguito di una specifica richiesta scritta alla banca o posta;
- pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo per ciascun assegno o vaglia richiesto in forma libera;

Assegni o vaglia trasferibili devono essere di un importo inferiore a € 5.000 e riportare, a pena di nullità, per ciascuna girata il codice fiscale del girante. Tutti gli assegni bancari e postali di importo superiore a € 5.000 (devono essere non trasferibili) e tutti gli assegni circolari e vaglia (indipendentemente dal valore), devono portare inoltre il nome o la ragione sociale del beneficiario. Gli assegni emessi all'ordine del traente (c.d. "m. m." o "a me medesimo") non possono circolare, qualunque sia l'importo: l'unico utilizzo possibile è la girata per l'incasso allo stesso nome del traente.

I libretti di deposito bancari o postali al portatore devono avere un saldo inferiore a € 5.000. Per i libretti di deposito esistenti al 31.5.2010 con un saldo pari o superiore a € 5.000, il portatore dovrà provvedere, entro il 30.6.2011 ad estinguere il libretto o a ridurre il relativo saldo ad un somma inferiore al predetto limite.

In caso di trasferimento, il cedente è tenuto a comunicare i dati identificativi del beneficiario, nonché la data del trasferimento alla banca o alle Poste entro 30 giorni.

Le sanzioni sono applicabili sia nei confronti di chi ha effettuato il trasferimento, che di chi l'ha ricevuto. La **sanzione** minima per le violazioni relative al trasferimento di denaro contante e all'emissione di assegni è di € 3.000.

- per importi trasferiti inferiori a € 50.000 una sanzione dall'1% al 40%;
- per importi trasferiti superiori a € 50.000 una sanzione dall'5% al 40%;

Un cordiale saluto

CONTOR



Dr. Werner Teutsch